REGOLAMENTO
DEL COMITATO CONTROLLI E RISCHI E SOSTENIBILITÀ
DI ANIMA HOLDING S.P.A.

(APPROVATO DAL CDA DEL 6 FEBBRAIO 2014 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ULTIMA APPROVAZIONE 20 DICEMBRE 2024)

Articolo 1. COSTITUZIONE E PRESIDENZA

1.1 Ai sensi di Statuto, il Comitato Controlli e Rischi e Sostenibilità (di seguito "**CCRS**" o il "**Comitato**") di Anima Holding S.p.A. (di seguito la "**Società**") è costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione.

1.2 Il Comitato è composto da almeno tre Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance* per le società quotate (di seguito il "**Codice**"), come recepiti dallo Statuto. In alternativa, il Comitato può essere composto da almeno tre Amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. In ogni caso, il Presidente del Comitato è scelto tra gli Amministratori indipendenti, purché diversi dal Presidente del C.d.A. qualora membro del CCRS.

1.3 Il CCRS possiede nel suo complesso un'adeguata competenza nel settore finanziario, funzionale a valutare i relativi rischi. Almeno un componente del Comitato deve possedere una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi, da valutarsi a cura del Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

1.4 Il Presidente del CCRS, cui spetta il compito di coordinare e programmare le attività del Comitato e guidare lo svolgimento delle relative riunioni, è nominato dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina. In mancanza, il Presidente è eletto dal Comitato in occasione della prima riunione successiva alla nomina.

1.5 Il Comitato, su proposta del Presidente, può nominare un segretario anche permanente, scelto anche al di fuori dei propri componenti e, in tal caso, tra dirigenti o dipendenti della Società, cui è affidato il compito di redigere il verbale delle riunioni del Comitato, nonché l'attività di raccordo tra le funzioni del Comitato e le strutture interessate della Società e delle società controllate.

1.6 Qualora, per qualsivoglia ragione, venga a mancare un componente del CCRS, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina del nuovo componente nel rispetto delle indicazioni di cui ai precedenti commi. In ogni caso, il componente del Comitato che intenda rinunciare all'incarico informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

1.7 La durata del mandato conferito al CCRS coincide con quella del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato, la cui cessazione anticipata, per qualsiasi causa, determina l'immediata decadenza del CCRS. Nel corso del mandato, il Consiglio di Amministrazione può variare la composizione del Comitato.

1.8 Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire agli stessi componenti ulteriori compensi.

Articolo 2. RIUNIONI E DELIBERAZIONI

2.1 Il CCRS si riunisce ogni qual volta si renda necessario o comunque con frequenza adeguata ad assicurare il corretto svolgimento delle proprie funzioni e dei propri compiti (di norma con periodicità almeno trimestrale).

2.2 Il CCRS si riunisce altresì quando ne facciano richiesta il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Presidente del Collegio Sindacale, ovvero l'Amministratore Incaricato del Sistema dei Controlli Interno e di Gestione dei Rischi.

2.3 Il CCRS si riunisce di norma presso la sede della Società (o mediante mezzi di comunicazione a distanza ai sensi del successivo p. 2.6); in caso di necessità può riunirsi anche in altra sede indicata nell'avviso di convocazione.

2.4 L'avviso di convocazione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco delle materie da trattare è inviato a cura del Presidente – o, in caso di sua assenza o impedimento, da altro componente del Comitato delegato dal Presidente – per il tramite del Dip. Affari Societari con preavviso di almeno tre giorni di calendario, a mezzo posta elettronica. Nel caso di urgenza può essere convocato con preavviso di 24 ore. In ogni caso, la partecipazione dei membri alle riunioni varrà come rinuncia alle formalità di convocazione previste dal presente Regolamento. Per le ulteriori modalità di convocazione e invio preventivo della documentazione di supporto delle riunioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che regolano il funzionamento delle riunioni del C.d.A.

2.5 Le riunioni del CCRS sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal componente indipendente nominato a maggioranza dei presenti.

2.6 Le riunioni del CCRS possono tenersi anche mediante tele-conferenza e video-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire e di intervenire simultaneamente alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché visionare documenti in tempo reale.

2.7 Alle riunioni del CCRS partecipano, di norma, tutti i membri del Collegio Sindacale.

2.8 Ai lavori del CCRS partecipano altresì i responsabili della funzione di *Internal Audit* e della Direzione Rischi (CRO), nonché i responsabili delle Divisioni *Group Compliance* e *Group Investment Risk*.

2.9 Possono inoltre partecipare, su invito del Presidente del Comitato e in ragione delle tematiche trattate, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato, l'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (se diverso dall'Amministratore Delegato o da un Amministratore membro del Comitato), il Direttore Generale, i membri dell' "Organismo di Vigilanza 231", i rappresentanti della società di revisione, il *Group CFO*, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed i responsabili delle funzioni aziendali della Società e delle società controllate (ivi inclusi, in particolare, i responsabili delle altre funzioni aziendali di controllo ove previste).

2.10 Possono altresì essere invitati a partecipare, su invito del Presidente e in ragione di specifiche materie trattate, membri degli organi di amministrazione e controllo delle Società controllate (tra i quali, in particolare, il Presidente o tutti i membri del Comitato Controlli e Rischi se istituito e il Presidente o tutti i membri del Collegio Sindacale).

2.11 Per la validità delle riunioni del CCRS è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

2.12 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, ovvero all'unanimità nel caso in cui il CCRS sia composto da tre membri e alla riunione ne siano presenti due.

2.13 Le riunioni del CCRS risultano da verbali che, firmati da chi presiede la seduta e dal Segretario, vengono conservati a cura del Segretario o del Dip. Affari Societari in ordine cronologico, unitamente alla documentazione di supporto.

2.14 Il Presidente del CCRS riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'operato del CCRS in occasione della prima riunione utile e, comunque, con periodicità almeno semestrale.

2.15 Si applicano in quanto compatibili le ulteriori disposizioni che regolano il funzionamento delle riunioni del C.d.A.

Articolo 3. FUNZIONI, OBIETTIVI E COMPITI

3.1 Il CCRS è tenuto a svolgere tutti i compiti attribuiti dal Codice di *Corporate Governance* al comitato controllo e rischi, tenuto conto altresì delle disposizioni applicabili alle società controllate vigilate, e in particolare, i compiti di:

- assistere e supportare il Consiglio di Amministrazione, assicurando a quest'ultimo un'adeguata attività istruttoria, nelle valutazioni e decisioni relative al Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi della Società e del Gruppo (di seguito "SCIGR") e in quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche;
- esprimere il proprio parere al Consiglio di Amministrazione con riguardo:
  - alla definizione delle linee di indirizzo del SCIGR in coerenza con le strategie della Società e del Gruppo;
  - alla valutazione, con cadenza almeno annuale, dell'adeguatezza e all'efficacia del SCIGR (della Società e di Gruppo), rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché riguardo all'adeguatezza della funzione di *Internal Audit* e delle altre funzioni di controllo;
  - alla nomina, alla revoca e alla remunerazione coerentemente con le politiche adottate del responsabile della funzione di *Internal Audit* e, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ove ritenuto opportuno in relazione ai sistemi di controllo del Gruppo, delle altre funzioni aziendali di controllo;
  - all'approvazione, con cadenza almeno annuale, del piano di lavoro predisposto dal responsabile della funzione di *Internal Audit* e dal responsabile della funzione di *Group Compliance*, sentiti il Collegio Sindacale e l'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi;
  - all'esame della pianificazione annuale di massima delle attività delle funzioni di controllo delle Società controllate;
  - alla descrizione, all'interno della relazione sul governo societario, delle principali caratteristiche del SCIGR, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza dello stesso;
  - alla valutazione, sentito il Collegio Sindacale, dei risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione aggiuntiva indirizzata all'organo di controllo;

- valutare, sentiti il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- valutare l'idoneità dell'informazione periodica (finanziaria e non finanziaria) a rappresentare correttamente il modello di *business*, le strategie della società, l'impatto della sua attività e le *performance* conseguite;
- esaminare il contenuto dell'informazione periodica a carattere non finanziario (se prevista) rilevante ai fini del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;
- esprimere pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali e supportare le valutazioni e decisioni del C.d.A. relative alla gestione dei rischi derivanti da fatti pregiudizievoli di cui quest'ultimo sia venuto a conoscenza;
- esaminare le relazioni periodiche, specifiche, o di sintesi predisposte dalla funzione *Internal Audit*, dalla Direzione Rischi e dalle altre funzioni aziendali di controllo e valutare le criticità ed i rilievi dalle stesse formulate;
- monitorare l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza della funzione di *Internal Audit* e l'adeguatezza e l'efficacia della Direzione Rischi;
- richiedere alla funzione di *Internal Audit* e alla funzione di *Group Compliance*, ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità, lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, di norma in occasione dell'approvazione della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del SCIGR;
- valutare le eventuali segnalazioni pervenute da parte dell'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi o dalla Direzione Rischi in merito a problematiche e criticità attinenti al SCIGR e prendere le opportune iniziative;
- svolgere gli ulteriori compiti eventualmente attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

3.2 Il CCRS supporta inoltre il C.d.A., con funzione consultive e propositive, supervisionando le tematiche di Sostenibilità connesse all'attività del Gruppo. In particolare:

- cura la valutazione degli impatti ambientali, economici e sociali derivanti dalle attività d'impresa;
- esprime pareri sulle iniziative e sui programmi promossi dalla Società e dal Gruppo in tema di Sostenibilità ambientale sociale e di governo societario ("ESG");
- monitora l'osservanza delle regole aziendali sulle tematiche "ESG" e il posizionamento della Società nei principali *rating* e indici di Sostenibilità applicabili;
- esamina le informazioni di carattere non finanziario predisposte dalle competenti funzioni della Società;
- su indicazione del Consiglio di Amministrazione, formula pareri e proposte riguardanti specifiche questioni in tema di responsabilità sociale d'impresa.

Articolo 4. POTERI

4.1 Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso conferiti, il CCRS può avvalersi dell'ausilio dei dipendenti interni nonché, a spese della Società e nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione, di professionisti esterni, purché adeguatamente vincolati alla necessaria riservatezza.

4.2 Nell'espletamento dei compiti cui al precedente art. 3, il CCRS può:

- accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;
- esaminare e discutere con il *management* e il responsabile della funzione *Internal Audit* e con i responsabili delle altre funzioni aziendali di controllo, i rinvenimenti più significativi, le motivazioni fornite e le eventuali difficoltà incontrate nel corso della sua attività;
- riunirsi con il *management* per esaminare i principali rischi aziendali, identificati dall'Amministratore dell'Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi, e le misure adottate dal *management* per prevenire, monitorare e controllare tali rischi.

Articolo 5. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

5.1 Le modifiche e integrazioni del Regolamento sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere favorevole del Comitato.

5.2 Possono essere direttamente recepite dal CCRS su proposta del Presidente, le modifiche di carattere meramente formale (es. adeguamenti a disposizioni normative o a modifiche della struttura organizzativa della Società o del Gruppo).

5.3 Per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento, si applicano le disposizioni di legge, di Statuto e della normativa interna di recepimento del Codice di *Corporate Governance*.